



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Le novità della manovra estiva e le conseguenze per i bilanci degli Enti Locali

Ebron D'Aristotile

La legge 122 di conversione del Decreto Legge n.
78/2010 (cd manovra estiva)

Ancona, 28 settembre 2010

La legge 122 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010 (cd manovra estiva)

Materiale didattico a cura del dott. Ebron D'Aristotile
ebbron.daristotile@provincia.pescara.it
085 3724256

1/24

1

Lo scenario europeo

- tasso di crescita dell'economia 2009,



contrazione di 4,2 punti percentuali (4,1 per cento nell'area euro) rispetto all'anno precedente.

- Proiezioni Commissione Europea 2010



+ 1% nel 2010
+ 1,7% nel 2011.

2

Lo scenario europeo

- L'indebitamento netto dell'area euro
2 % del 2008
6,3 % 2009
6,6% atteso nell'anno 2010 con valori ancora più elevati per la Francia e per la Spagna.
- Al di fuori della zona euro, il Regno Unito dovrebbe registrare nel 2010 un indebitamento netto dell'ordine dei 12 punti percentuali sul PIL.

3

Lo scenario europeo

- il **30 giugno** la Commissione Europea, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha presentato una Comunicazione che propone una serie di misure volte:
 - a definire una più forte sorveglianza macroeconomica;
 - un quadro nazionale di bilancio più rigoroso;
 - un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita,
 - nonché a introdurre un «semestre europeo» in cui venga definita una cornice per le politiche economiche nazionali.

In questi giorni Ecofin si sta riunendo per discutere detti temi

4

Lo scenario nazionale

	2008	2009	2010	2011	2012
Tasso di crescita del PIL (a prezzi costanti)					
RUEF 2009 (<i>aprile 2009</i>)	-1.0	-4.2	0.3	1.2	
DPEF 2010-2013 (<i>luglio 2009</i>)	-1.0	-5.2	0.5	2.0	2.0
RPP 2010 e nota di agg. DPEF 2010-2013 (<i>settembre 2009</i>)	-1.0	-4.8	0.7	2.0	2.0
Aggiornamento PdS (<i>gennaio 2010</i>)	-1.0	-4.8	1.1	2.0	2.0
RUEF 2010 (<i>maggio 2010</i>)	-1.3	-5.0	1.0	1.5	2.0
Indebitamento netto (in % del PIL)					
RUEF 2009 (<i>Aprile 2009</i>)	-2.7	-4.6	-4.6	-4.3	
DPEF 2010-2013 (<i>luglio 2009; post-D.L. n. 78/2009</i>)	-2.7	-5.3	-5.0	-4.4	-4.1
RPP 2010 e nota di agg. DPEF 2010-2013 (<i>settembre 2009</i>)	-2.7	-5.3	-5.0	-4.3	-3.9
Aggiornamento PdS (<i>gennaio 2010</i>)	-2.7	-5.3	-5.0	-4.3	-3.9
RUEF 2010 (<i>maggio 2010</i>)	-2.7	-5.3	-5.0	-4.7	-4.3

5

Lo scenario nazionale

- nell'ottobre del 2009 la Commissione ha indicato per l'Italia la necessità di rafforzare la sorveglianza di bilancio in relazione :
 - al peggioramento del deficit per il 2009 (-5,3%), rispetto al dato del 2008,
 - ai valori di deficit stimati per il 2010 e per il 2011.
- Il peggioramento è stato considerato di **natura eccezionale**, ma **non temporanea**, in quanto il valore atteso del deficit era superiore alla soglia del 3 per cento anche nel 2010 e nel 2011.
- Inoltre, la Commissione ha valutato **negativamente** l'elevato livello del debito pubblico, previsto in crescita per il 2009 e il per effetto della riduzione dell'avanzo primario atteso e per la forte contrazione del PIL.

6

Lo scenario nazionale

- il 2 dicembre 2009, ECOFIN dichiarava l'esistenza di una situazione di deficit eccessivo per l'Italia invitava il Governo a ricondurre il deficit di bilancio al di sotto del 3 per cento del PIL in modo credibile e sostenibile attraverso azioni da intraprendere nel medio periodo. In particolare si richiedeva di:
 - dare attuazione, nel corso del 2010, alla manovra triennale adottata nell'estate 2008;
 - correzione del deficit in termini strutturali pari almeno allo 0,5 per cento del PIL nel periodo 2010-2012, in modo da contribuire con un ritmo soddisfacente alla diminuzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo verso l'obiettivo del 60 per cento;
 - specificare le misure necessarie per la correzione del deficit entro il 2012, accelerando eventualmente la correzione nel caso in cui la situazione economica o di bilancio dovesse risultare migliore delle attese.

7

Lo scenario nazionale

- Il Consiglio stabiliva il 2 giugno come termine entro cui adottare iniziative per
 - implementare le misure programmate
 - e per fornire elementi di dettaglio sulla strategia di consolidamento fiscale necessaria per correggere l'andamento del deficit
 - ed invitava l'Italia, una volta corretto il deficit eccessivo, a proseguire nel percorso di risanamento finanziario verso l'obiettivo di medio termine e, cioè, quello del pareggio di bilancio in termini strutturali.
- I progressi compiuti nel percorso di risanamento per rientrare dalla situazione di deficit eccessivo dovranno essere indicati in un apposito paragrafo da pubblicare negli Aggiornamenti del Programma di Stabilità, presentati tra il 2010 e il 2012.

8

Lo scenario nazionale

- Alla luce di quanto sopra riportato e nei termini previsti (si ricorda che il D.L. è stato approvato il 31 maggio 2010) con il decreto legge n. 78 del 2010 e con la sua successiva conversione in legge 122/2010, il Governo ha adottato gli interventi necessari ad assicurare la stabilità finanziaria del nostro paese e a conseguire gli obiettivi di bilancio programmatici.
- Tali obiettivi riflettono gli impegni assunti in ambito europeo con l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2010.

9

La manovra proposta

Tavola 7 - Settori di intervento (milioni di euro)


RISORSE	Indebitamento netto PA				IMPIEGHI	Indebitamento netto PA			
	2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013
Minori spese correnti	111,5	9.531,4	14.583,4	15.810,1	Maggiori spese correnti	811,5	2.196,3	744,9	381,9
Pubblico impiego	4,9	1.020,3	1.512,9	1.836,8	Pubblico impiego	30,4	98,9	106,2	71,3
Tagli lineari	5,3	650,0	750,0	800,0	Previdenza e assistenza	108,0	40,0	30,0	40,0
Previdenza e assistenza	0,0	850,0	3.041,0	3.917,0	Pato di stabilità	0,0	6.300,0	8.500,0	8.500,0
Pato di stabilità	0,0	6.300,0	8.500,0	8.500,0	Altri interventi su enti locali	14,5	12,5	12,5	10,0
Altri interventi su enti locali	14,5	12,5	12,5	10,0	Sanità	0,0	600,0	600,0	600,0
Sanità	0,0	600,0	600,0	600,0	Infrastrutture e trasporti	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastrutture e trasporti	0,0	0,0	0,0	0,0	Fondo ISPE	2,0	25,0	29,0	0,0
Fondo ISPE	2,0	25,0	29,0	0,0	Altro	84,8	73,6	138,1	146,3
Altro	84,8	73,6	138,1	146,3	Maggiori spese in conto capitale	12,5	547,5	557,5	695,0
Minori spese in conto capitale	0,0	750,0	1.300,0	1.900,0	Altri interventi su enti locali	12,5	512,5	512,5	510,0
Tagli lineari	0,0	750,0	1.300,0	1.900,0	Sanità	0,0	20,0	20,0	20,0
Maggiori entrate	1.415,6	7.045,9	11.246,5	8.734,9	Altro	0,0	15,0	25,0	165,0
Entrate tributarie	1.137,6	5.751,9	10.405,5	7.893,9	Minori entrate	667,2	2.453,1	759,2	334,9
Infrastrutture e trasporti	128,0	1.088,0	635,0	635,0	Entrate tributarie e contributive	339,2	2.423,1	729,2	304,9
Altri interventi su enti locali	0,0	200,0	200,0	200,0	Previdenza e assistenza	328,0	30,0	30,0	30,0
Previdenza e assistenza	0,0	6,0	6,0	6,0	Totale risorse	1.527,1	17.327,4	27.129,9	26.445,1
Altro	150,0	0,0	0,0	0,0	Totale impieghi	1.491,2	5.196,9	2.061,6	1.411,8
Totale risorse	1.527,1	17.327,4	27.129,9	26.445,1	MANOVRA NETTA	35,9	12.130,5	25.068,4	25.033,3

10

La manovra proposta


il decreto incide in gran parte sui livelli di spesa.

minori spese per un ammontare complessivo nel triennio 2011-2013 pari a 39,8 miliardi pari e, cioè, circa il 60 per cento della correzione complessiva, **maggiori spese** per 2,2 miliardi nel 2011, 0,9 miliardi nel 2012 e 0,5 nel 2013, interessando nella stessa misura sia la parte corrente, sia quella in conto capitale.



La manovra proposta

la ripartizione tra comparti



La manovra proposta

la struttura del decreto convertito

- Il decreto si articola in quasi 70 articoli, ai 56 ufficiali si devono infatti aggiungere i bis, ter etc. aggiunti dal Parlamento in sede di conversione.
- Il testo del provvedimento è suddiviso nei seguenti titoli:
 - stabilizzazione finanziaria, suddiviso nei seguenti 4 capi:
 - riduzione del perimetro e dei costi della PA;
 - riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi;
 - contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza;
 - entrate non fiscali,
 - contrasto alla evasione fiscale e contributiva,
 - sviluppo ed infrastrutture.

13

La manovra proposta

gli articoli di interesse degli enti locali

- Gli articoli che dettano previsioni di interesse diretto degli enti locali sono i seguenti:
 - articolo 4 (pagamenti),
 - articolo 5 (contenimento dei cd costi della politica),
 - articolo 6 (contenimento dei costi degli apparati),
 - articolo 7 (soppressione dell'Agenzia dei segretari),
 - articolo 8 (razionalizzazioni di spesa),
 - articolo 9 (pubblico impiego),
 - articolo 10 bis (micro invalidità conseguente ad incidenti stradali),
 - articolo 12 (misure previdenziali),
 - articolo 13 (casellario dell'assistenza),
 - articolo 14 (disposizioni per gli enti locali),
 - articolo 18 (partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo),
 - articolo 19 (catasto),
 - articolo 38 (disposizioni tributarie),
 - articolo 43 (zone a burocrazia zero),
 - articolo 49 (conferenza di servizi),
 - articolo 50 (censimento),
 - articolo 51 (semplificazioni alla installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas).

14

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ASPETTI ORDINAMENTALI

15

Modifiche ordinamentali

Articolo	Comma	NOVITÀ
5	5	Taglio dei compensi per gli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive
5	6	Taglio ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali
5	7	Taglio delle indennità spettanti agli amministratori
5	8	Taglio dei compensi degli amministratori per la partecipazione ad organi o commissioni
5	8	Nuove regole per il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori
5	11	Divieto di cumulo dei compensi per gli eletti a diversi livelli di governo
6	1-2	Riduzione dei compensi per la partecipazione ad organi collegiali di enti pubblici o che ricevono finanziamenti pubblici
6	3	Taglio dei compensi dei componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo
6	5	Riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
14	25-31	Obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni
49	Da 1 a 4-bis	Semplificazione dei meccanismi della conferenza dei servizi. Introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sostituzione della Dichiarazione di inizio attività (DIA)

16

Articolo 5, comma 5

- **Articolo 5, comma 5:** taglio dei compensi per gli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive
- Viene riconosciuto
 - Rimborso spese
 - Gettone di presenza max 30 euro

la norma sembra costruita più per i parlamentari e consiglieri regionale che non per i consiglieri comunali e provinciali

17

Articolo 5, comma 6

- **Articolo 5, comma 6:** gettone di presenza dei consiglieri: fino ad 1/4 di quella spettante al sindaco (*decorrenza e rapporto con la abrogazione della indennità di carica prevista dal testo iniziale*)
- Abrogazione dei compensi per i consiglieri circoscrizionali, salvo i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane (*decorrenza immediata*)

Art. 82 c.2 prima della L. 122/10

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali

Art. 82 c.2 dopo L. 122/10

2. I consiglieri comunali, provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente

Articolo 5, comma 7

- Articolo 5, comma 7: decreto (entro settembre) per fissare in riduzione le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
- Abrogazione della lett e) comma 8 (non si tiene conto per sindaci e presidenti dello stipendio dei segretari)
- [determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale]

19

Contenimento dei costi della politica

- gli importi delle indennità sono diminuiti, **per un periodo non inferiore a tre anni**,
 - 3 % per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti,
 - 7 % per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti
 - 10 % per i restanti comuni e per le restanti province.
 - Sono esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti.

La normativa agisce a monte e non più a valle
- Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del **gettone di presenza** di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo.
- Divieto di indennità per i componenti gli organi di comunità montane, unioni ed altri ee.ll. (*decorrenza immediata*)

20

Un calcolo delle nuove indennità

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni	fino a	1.000	abitanti		2.500.000	1291,162			€ 1291,16
»	da	1.001	a	3.000	2.800.000	1446,102	3%	€ 43,38	€1.402,72
»	da	3.001	a	5.000 i	4.200.000	2169,153	3%	€ 65,07	€2.104,08
»	da	5.001	a	10.000 i	5.400.000	2788,91	3%	€ 83,67	€2.705,24
»	da	10.001	a	15000	6.000.000	3098,789	3%	€ 92,96	€3.005,83
»	da	10.001	a	30.000	6.000.000	3098,789	3%	€ 92,96	€3.005,83
»	da	15.001	a	50.000	6.700.000	3460,315	7%	€ 242,22	€3.218,09
»	da	50.001	a	100.000	8.000.000	4131,719	7%	€289,22	€3.842,50
»	da	100.001	a	250.000	9.700.000	5009,71	7%	€350,68	€4.659,03
»	da	250.001	a	500.000	11.200.000	5784,407	10%	€578,44	€5.205,97
»	oltre	500.000	abitanti		15.100.000	7798,62	10%	€779,86	€7.018,76

21

Un calcolo delle nuove indennità

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Comuni	fino a	1.000	abitanti		33.000	17,04334			€ 17,04
»	da	1.001	a	10.000	35.000	18,07627	3%	0,542288	€ 17,53
»	da	10.001	a	30.000 abitanti	43.000	22,20799	3%	0,66624	€ 21,54
»	da	15.001	a	30000	43.000	22,20799	3%	0,66624	€ 21,54
»	da	30.001	a	250.000 abitanti	70.000	36,15254	7%	2,530678	€ 33,62
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	115.000	59,39346	10%	5,939346	€ 53,45
»	oltre	500.000	abitanti		200.000	103,293	10%	10,3293	€ 92,96

Art. 5 comma 8

- Comma 8: divieto di cumulo per i parlamentari e consiglieri regionali (*decorrenza immediata*)

83. Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o **altro emolumento comunque denominato** previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso (**tranne quello dovuto per spese di indennità di missione**) per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche .

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta .

Art. 5 comma 9 e 11

- Articolo 5, comma 9: abrogazione del rimborso forfettario per le spese diverse dal viaggio sostenute per ragioni di mandato (*decorrenza immediata*) (*sembra consentito il rimborso delle spese effettive*)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, **(sono dovuti) è dovuto** esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, **nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese**, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- Comma 11: divieto di erogare più di una indennità agli eletti negli organi di governo degli eell (*decorrenza immediata*)

Art. 6 co 1 e 2

- Articolo 6, commi 1 e 2: la partecipazione agli organi collegiali è onorifica o remunerata con 30 euro (decorrenza immediata)
 - **Sanzioni**
 - **Ope legis RESPONSABILITA' ERARIALE**
 - **Nullità degli atti adottati dagli organi**
 - La norma non si applica alle società alle Regioni ed agli enti locali

5/24

25

Art. 6 co 3

- **Comma 3:** tutte le p.a., individuate dall'Istat, dal 1° gennaio 2011, dovranno ridurre del 10% alla data del 30 aprile 2010 i compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali ed incarichi di qualsiasi tipo.
- importi massimi dovranno essere bloccati fino a tutto il 2013.
- problemi applicativi
 - mancano i parametri per attività non frazionabili come progetti ed assistenza legale, ovvero, incarichi determinati in funzione di un risultato atteso.
 - Nel caso di minimi edittali previsti dai singoli ordinamenti professionali e delle disposizioni del terzo titolo del libro quinto del codice civile.
 - nell'ipotesi di recesso per giusta causa occorrerebbe analizzare le conseguenze sul piano sia legale che amministrativo.
 - l'obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2011 per cui potrebbe presumersi non operante per i compensi disposti entro la fine del 2010.
 - indennità o utilità comunque denominati i cui atti amministrativi si sono perfezionati dopo il 30 aprile 2010; per essi potrebbe solo presumersi un obbligo di generale riduzione di spesa pubblica. ²⁶

Art. 6 co 5

- Articolo 6, comma 5: tetto massimo di 5 e 3 componenti per gli organi di amministrazione e controllo (vincolo di principio per gli statuti)

27

Art. 14 LA GESTIONE ASSOCIATA

- viene introdotto un obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i comuni di minori dimensioni.
- Non sono chiare le **sanzioni** ...potrebbe comportare il commissariamento ed, in ultima analisi, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti.
- **ENTI SOGGETTI** (comma 28) enti >5000 e comuni comunità montane >3000 (????)

28

Art. 14 LA GESTIONE ASSOCIATA

- **FUNZIONI FONDAMENTALI:** nelle more dell'approvazione del richiamato disegno di legge con cui saranno individuate le funzioni fondamentali, sono provvisoriamente considerate come fondamentali le funzioni individuate dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009, ovvero:
 - a) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) le funzioni di polizia locale;
 - c) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f) le funzioni del settore sociale.

La classif L.42/2009 era nata per i costi standard

29

Art. 14 LA GESTIONE ASSOCIATA

- **FUNZIONI escluse** per esse l'esercizio in forma associata resta comunque facoltativo:
 - edilizia residenziale pubblica e locale;
 - piani di edilizia;
 - servizio idrico;
 - anagrafe, stato civile, elettorale;
 - cultura;
 - commercio;
 - edilizia privata;
 - le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo per il 30 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile.

30

Art. 14 LA GESTIONE ASSOCIATA

- **MODELLO GESTIONALE** , il legislatore offre ai comuni due alternative:
 - la convenzione,
 - l'unione.

Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare consorzi e autorità d'ambito, coerentemente con le disposizioni già in essere che ne prevedono il progressivo superamento
- Le convenzioni (previste dall'articolo 30 del Tuel) non costituiscono un nuovo ente di livello sovracomunale, ma hanno un ruolo di coordinamento funzionale fra enti che conservano pienamente la propria individualità.
- le unioni (disciplinate dall'articolo 32 del Tuel) sono enti locali dotati di una propria struttura politica e burocratica autonoma da quella degli enti costituenti.

31

Art. 14 LA GESTIONE ASSOCIATA

- **AMBITI TERRITORIALI** commi 30 e 31.
- Comma 30 - materie di competenza delle regioni con propria legge, previa concertazione nell'ambito dei Consigli delle autonomie locali – la relativa dimensione (non solo demografica, come già chiarito, ma anche) territoriale ottimale e omogenea per area geografica, oltre che a stabilire il termine per l'avvio dell'esercizio in forma associata delle diverse funzioni.
- il successivo comma 31 – che rimette ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri (da adottarsi entro 90 giorni) la definizione del limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere e la definizione del termine per l'entrata a regime del relativo meccanismo – si riferisce alle sole funzioni diverse da quelle inerenti le materie di competenza regionale???? o come procedura sostitutiva a fronte di eventuali inerzie delle regioni (come sembrerebbe suggerire l'utilizzo dell'avverbio "comunque").
- Il problema è che la linea di confine fra materie di competenza regionale e statale è spesso incerta, con il rischio di contrasti fra i due ordini di disciplina.
- **E' auspicabile che si evitino il più possibile discrasie fra le scelte delle singole regioni e quelle del Dpcm.**

32

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI CONTABILI

33

Modifiche gestione contabile

Art.	Comma/i	NOVITÀ
4		Pagamenti delle PA
6	8	Tetto di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
6	9	Divieto di sponsorizzazioni
6	10	Compensazioni
6	12	Spese per missioni ed indennità kilomtrica per uso auto propria
6	13	Tetto di spesa per la formazione
6	14	Tetto alle spese per auto e taxi
8	2	Tetto di spesa per gli immobili
14	1	Vincoli del patto di stabilità
14	2	Tagli ai trasferimenti
14	3-5	Taglio dei trasferimenti per gli enti inadempienti
14	11	Esclusione spese dal patto di stabilità
14	12	Sospensione dei premi in caso di rispetto del patto nel comparto
14	13	Trasferimenti aggiuntivi
14	commi 13 bis, 14, 15, 15 bis, 16, 17 e 18	Norme specifiche per il comune di Roma
14	14 bis	Comuni commissariati
14	14 ter	Comuni terremotati dell' Abruzzo
14	33 bis e ter	Comuni commissariati e patto di stabilità
31	1 ter	Ritardi pagamenti

Art. 14 c1 Patto di stabilità

- Le disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno contenute nella manovra si limitano ad operazioni di "fine tuning", lasciando inalterata l'impostazione contenuta nelle norme vigenti
- le disposizioni relative al triennio 2011-2013 tornano a mettere in discussione la programmazione pluriennale precedente posta in essere dalle amministrazioni locali e non sembrano risolvere in modo definitivo il problema di un quadro di regole certe
- Volendo analizzare i contenuti dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 potremmo immediatamente segnalare come questo intervenga sull'art.77 bis del D.L. 112/2008:
 - modificando il comma 20;
 - introducendo nuovi commi quali il 4 bis e 7 sexies;
 - modificando i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute dai commi 23,24,25,26.

35

Art. 14 c1 Patto di stabilità

1. **Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:**
 - a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
 - b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
 - c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
 - d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

36

Art. 14 c1 Patto di stabilità

	2011	2012	2013
Regioni S.O.	4.000	4.500	4.500
Autonomie speciali	500	1.000	1.000
Province	300	500	500
Comuni > 5.000 ab.	1.500	2.500	2.500
Totale	6.300	8.500	8.500

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 77 del D.L. 112/2008 l'impegno richiesto agli enti locali era pari a quanto riportato nella tabella sottostante.

	2009	2010	2011
Regioni	1.500	2.300	4.060
Enti locali	1.650	2.900	5.140

37

Art. 14 c2 Patto di stabilità

- Il comma 2 prevede misure e modalità diverse di riduzione dei trasferimenti statali alle varie autonomie territoriali, che sostanziano il concorso quantificato nel comma precedente.
- I tagli previsti nel bilancio di ciascuna regione non debbono essere sottovalutati per gli effetti che potranno generare in sede di costruzione dei bilanci di previsione 2011 e successivi di Comuni e Province.
- Accanto al taglio dei trasferimenti, gli enti si troveranno anche a gestire la carenza di trasferimenti risorse che vengono tagliate alle Regioni.
- I 4 miliardi per il 2011 e i 4,5, con decorrenza 2012, rappresentano in larga parte, infatti, somme che di norma venivano trasferite agli enti locali per funzioni trasferite e/o delegate.

38

Art. 14 c2 Patto di stabilità

- I tagli a comuni e province
- trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno agli enti locali a valere sui capitoli di parte corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione all'Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull'abitazione principale) **ammontano complessivamente a 14.901 milioni** di euro per l'anno 2011 ed a **14.776 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2012.

	2011	2012	2013
Province	300	500	500
Comuni > 5.000 ab.	1.500	2.500	2.500

39

Art. 14 c2 Patto di stabilità

- I tagli a comuni e province
- **ripartizione** secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con **decreto annuale del Ministro dell'interno**, secondo principi che tengano conto
 - della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno,
 - della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva
 - e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
- In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio **proporzionale**.

40

La cura per non sfiorare i parametri/1 Continua - pagina 5

Gli effetti delle nuove regole del patto di stabilità nel 2011 e nel 2012, con valore della manovra pro-capite e tagli della spesa, per i comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna

Comuni capoluogo	EFFETTI SUL 2011					EFFETTI CUMULATI AL 2012		Comuni capoluogo	EFFETTI SUL 2011					EFFETTI CUMULATI AL 2012	
	Valore Obiettivo 2011	Valore Manovra	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa	%	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa		Valore Obiettivo 2011	Valore Manovra	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa	%	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa
	Migliaia di euro	Migliaia di euro	Euro	%	Euro	%	Migliaia di euro		Migliaia di euro	Euro	%	Euro	%	Euro	%
1 Parma	55.592	57.852	317	20,6	341	22,2	19 Napoli	134.788	126.688	142	7,8	207	11,4		
2 Torino	270.164	280.109	308	17,3	348	19,6	20 Messina	2.309	18.422	76	6,5	122	10,6		
3 Catania	57.867	58.809	198	13,7	283	19,6	21 Savona	5.910	6.087	98	8,4	120	10,3		
4 Carrara	12.745	13.225	201	15,5	225	17,3	22 Potenza	8.250	8.482	124	8,1	155	10,2		
5 Pistoia	11.717	12.095	134	14,1	161	16,9	23 Salerno	17.840	18.255	130	7,7	172	10,2		
6 Pescara	17.334	17.939	146	14,2	169	16,4	24 Ferrara	10.512	10.712	80	7,1	110	9,9		
7 Reggio Calabria	26.244	27.021	146	12,5	179	15,5	25 Piacenza	7.093	7.270	71	7,3	93	9,5		
8 Cremona	13.116	13.606	188	13,5	211	15,1	26 Terni	9.018	9.187	82	6,8	114	9,4		
9 Trapani	10.534	10.887	154	12,7	182	14,9	27 Forlì	8.877	9.078	78	7,1	104	9,4		
10 Monza	19.379	20.100	166	13,0	186	14,6	28 Cesena	6.222	6.333	66	6,6	93	9,3		
11 Pesaro	10.057	10.362	110	11,9	134	14,6	29 Matera	4.055	4.152	69	7,0	90	9,2		
12 Alessandria	12.055	12.431	133	11,4	160	13,8	30 Firenze	42.037	42.927	117	6,8	159	9,2		
13 Padova	33.274	34.421	162	11,7	189	13,6	31 Cosenza	5.243	5.268	76	5,6	121	9,0		
14 Ravenna	16.183	16.708	107	11,0	128	13,1	32 Latina	6.100	6.212	53	6,4	74	8,9		
15 Reggio Emilia	17.733	18.291	111	10,7	133	12,9	33 Asti	4.847	4.949	66	6,5	89	8,8		
16 Milano	227.881	234.787	181	10,1	221	12,3	34 La Spezia	4.738	4.763	50	5,4	79	8,6		
17 Vicenza	12.891	13.305	116	10,2	138	12,2	35 Caltanissetta	4.255	2.780	46	5,2	75	8,5		
18 Palermo	69.505	70.170	106	7,9	162	12,0	36 Crotone	10.623	3.155	52	5,7	78	8,4		

Nota metodologica: il nuovo obiettivo 2011 è calcolato come valore obiettivo 2011 da diversi regimi (12/2004, convertito in legge 12/2008, più il taglio dei trasferimenti correnti, pari al 1% del 2004, ultimo anno di cui il Dipartimento di Ricerca). La manovra per il 2011 è calcolata come differenza tra il nuovo obiettivo 2011 e l'obiettivo 2011. Per il 2012 l'obiettivo è il nuovo obiettivo 2011 più il conto di ulteriore taglio dei trasferimenti correnti del 0,5 per un ammontare complessivo di un miliardo di euro. La manovra cumulata del 2012 è calcolata come differenza tra il nuovo obiettivo 2012 e l'obiettivo 2010.

fonte: <http://www.piscino.it/file/rassegna/rassegna100607a.pdf>

La cura per non sfiorare i parametri/2

Gli effetti delle nuove regole del patto di stabilità nel 2011 e nel 2012, con valore della manovra pro-capite e tagli della spesa, per i comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna (sono esclusi alcuni capoluoghi per i quali non erano disponibili dati)

Comuni capoluogo	EFFETTI SUL 2011					EFFETTI CUMULATI AL 2012		Comuni capoluogo	EFFETTI SUL 2011					EFFETTI CUMULATI AL 2012	
	Valore Obiettivo 2011	Valore Manovra	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa	%	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa		Valore Obiettivo 2011	Valore Manovra	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa	%	Valore Manovra pro-capite	Taglio implicito della spesa
	Migliaia di euro	Migliaia di euro	Euro	%	Euro	%	Migliaia di euro		Migliaia di euro	Euro	%	Euro	%	Euro	%
37 Massa	5.259	5.398	76	6,5	98	8,3	55 Verona	18.795	12.911	49	3,8	79	6,3		
38 Ancona	9.390	9.656	95	6,6	118	8,3	56 Pisa	8.827	4.750	54	3,6	87	5,8		
39 Arezzo	11.576	4.305	44	5,0	67	7,7	57 Brindisi	7.326	3.939	44	3,6	70	5,7		
40 Foggia	10.296	8.381	85	4,6	90	7,7	58 L'Aquila	4.213	2.651	36	3,4	59	5,6		
41 Lucca	4.867	4.933	59	4,9	86	7,1	59 Venezia	29.327	30.038	111	4,0	146	5,3		
42 Bari	28.990	16.580	52	4,4	84	7,1	60 Benevento	7.055	2.911	47	3,4	73	5,2		
43 Genova	37.663	37.143	61	4,3	101	7,1	61 Varese	7.935	3.438	42	3,3	66	5,2		
44 Prato	18.039	7.999	43	4,5	68	7,0	62 Pavia	4.717	3.007	43	3,2	69	5,2		
45 Lecce	8.640	8.911	94	5,7	113	6,9	63 Bergamo	5.105	5.135	44	3,3	69	5,1		
46 Viterbo	2.557	2.585	41	4,6	62	6,9	64 Como	6.617	3.407	41	3,2	65	5,1		
47 Perugia	24.980	8.407	51	4,4	77	6,7	65 Ragusa	-4.358	3.572	49	3,3	75	5,1		
48 Novara	6.502	6.624	64	4,8	89	6,6	66 Grosseto	9.001	3.162	42	3,3	68	5,1		
49 Bologna	26.390	26.665	71	4,4	107	6,6	67 Treviso	2.777	2.781	34	3,0	56	5,0		
50 Livorno	7.562	6.489	40	4,0	67	6,6	68 Sassari	5.089	5.093	39	3,0	65	4,9		
51 Catanzaro	4.273	4.287	46	4,0	74	6,5	69 Rimini	5.684	5.289	38	2,9	63	4,9		
52 Brescia	76.582	13.440	70	4,9	93	6,4	70 Cagliari	22.480	8.641	55	3,1	85	4,7		
53 Siracusa	6.275	5.265	42	3,9	70	6,4	71 Caserta	-16.244	3.857	49	3,3	66	4,4		
54 Agrigento	4.042	2.441	41	3,9	67	6,3	72 Modena	6.004	5.275	29	2,0	48	3,3		

Fonte: elaborazione IRI su dati ministeriali dell'Ente e ministero dell'Economia e delle Finanze

fonte: <http://www.piscino.it/file/rassegna/rassegna100607a.pdf>

Art. 14 c3 Patto di stabilità

- **LE SANZIONI: riduzione dei trasferimenti**
- riduzione dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo commisurando l'entità del taglio alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
- La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui.
- il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al Patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale.
- In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata.
- In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

43

Art. 14 c3 Patto di stabilità

- **LE altre SANZIONI**
- impossibilità, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
- impossibilità di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo. La prescrizione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le stabilizzazioni del personale precario, come a quelle a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, di somministrazione, alle collaborazioni coordinate e continuative e, dal 2009, si estende anche ai contratti di servizio con privati se lo stesso costituisce una forma di aggiramento del vincolo.
- riduzione del 30% le indennità degli amministratori, così come previsto al comma 10 dell'art. 61;
- impossibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate così previsto dall'art. 8 comma 1 CCNL 11 aprile 2008.

44

Art. 14 c11 Patto di stabilità

- **ESCLUSIONE DI SPESE DAL PATTO**
- Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo **0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale** risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
- richiama quanto già previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, del dl 78/2009, che prevedeva, per l'anno 2009, l'esclusione dei pagamenti in conto capitale nel limite del 4% dei residui passivi di parte capitale presenti a tutto il 31 dicembre 2007.
- Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento stima in 390 milioni di euro l'impatto negativo in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivante dall'esclusione dal saldo 2010 dei pagamenti in conto capitale. Tale onere, secondo la stessa Relazione sarebbe compensato dalla non applicazione nell'anno 2010 del meccanismo della premialità

45

Art. 14 c12 Patto di stabilità

- **MANCATA APPLICAZIONE MECCANISMI DI PREMIALITA'**
- Il comma 12 stabilisce la non applicazione, per l'anno 2010, del meccanismo di premialità previsto dai commi da 23 a 26 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008 nei confronti degli enti locali cd. virtuosi.
- gli enti virtuosi hanno un "bonus", da ripartire ente per ente, pari al 70% della differenza registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al Patto e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori

46

Art. 14 c13 Patto di stabilità

- **Aumento dei contributi**
- Il comma 13 ha previsto per l'anno in corso 2010 l'attribuzione ai soli comuni, di un contributo di 200 milioni di euro da ripartire secondo modalità definite di concerto dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, tenendo conto di due criteri:
 - a) la popolazione;
 - b) il rispetto del Patto di stabilità dell'anno precedente.

47

Art. 14 c13 Patto di stabilità

- **Aumento dei contributi**
- i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possano escludere dal saldo relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui.
- con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro il 15 settembre, si provvederà alla ripartizione del suddetto importo sulla base di criteri che tengano conto:
 - - della popolazione;
 - - della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

48

Art. 14 c33 bis Patto di stabilità

- **Comuni commissariati**
- **Ai fini del patto di stabilità interno il comma 33-bis stabilisce per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche nell'ipotesi di frazione di anno, che l'organo consiliare commissariato per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art 143 del TUEL applichi le stesse regole degli enti che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2007 ed hanno saldo finanziario positivo.**

49

Patto di stabilità : le possibili leve di miglioramento COMPETENZA

Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare

- 1. le entrate rilevanti patto**
- 2. e a ridurre le spese correnti e in conto capitale.**

Entrate

- Potenziamento dell'accertamento di entrate tributarie (lotta all'evazione)
- maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria;
- sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni;
- maggiore redditività del patrimonio;
- maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica;
- maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere;
- maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee;
-

Patto di stabilità : le possibili leve di miglioramento

Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare

1. le entrate rilevanti patto
2. e a ridurre le spese correnti e in conto capitale.

SPESE

- minore incidenza della spesa di personale;
- minore incidenza oneri acquisto di beni;
- minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende;
- minore incidenza di fitti passivi;
- minore incidenza di contributi ad enti e associazioni;
- rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi;
- utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari;
- opzione irap per attività commerciali;

**PATTO DI STABILITA' 2010:
strategie per il suo rispetto**

A cura di E. D'Aristotile

PATTO DI STABILITA' 2010: strategie per il suo rispetto

Nel corso della gestione l'ente deve rispettare contemporaneamente due parametri tra loro correlati:


- 1) Saldo di competenza per la parte corrente
- 2) Saldo di cassa per la parte investimenti ,


Si ricorda che l'equilibrio di cassa per sua natura
(competenza + residui), indirettamente è
influenzato dal primo

A cura di E. D'Aristotile

PATTO DI STABILITA' 2009: strategie per il suo rispetto

Si ritiene opportuno tenere distinte la gestione corrente e quella investimenti





Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:
LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI competenza DI PARTE CORRENTE

	Voce	Importo (competenza+ residui)
c	Valore obiettivo da conseguire nel bilancio corrente	
d	Entrate correnti (previsioni di accertamento) 2010(En)	
e	Spesa max corrente 2010(Sn)	(c-d)
f	Impegni per stipendi (Sn1)	
g	Impegni per utenze ed altre spese fisse (Sn2)	
h	Spesa max facoltativa ripartibile (Sn3)	(e-f-g)
i	Spesa trimestrale ripartibile (f /4)	(f /4)

A cura di E. D'Aristotile

PATTO DI STABILITA' 2010:
Verifica sub obiettivo Limite di competenza

Si ricorda che, in sede di programmazione sussiste obbligo di predisporre un prospetto vincolante come lo scorso anno.

E' consigliabile comunque perseguire la soluzione di costruire un bilancio CORRENTE conforme al PdS .

In tal caso la ragioneria dell'ente dovrà limitarsi ad un costante monitoraggio delle variazioni di bilancio di parte corrente.

PATTO DI STABILITA' 2010:
Verifica sub obiettivo Limite di competenza

STRATEGIA PER IL RISPETTO DEL SALDO DI COMPETENZA

A riguardo si suggeriscono due differenti controlli.

Un primo in occasione di ogni variazione di bilancio di parte corrente:

il parere di regolarità contabile dovrà necessariamente

- tenere in considerazione gli effetti della stessa sull'obiettivo parziale di competenza,
- evitando che nel corso dell'esercizio le previsioni di entrata e di spesa non siano più conformi alla pianificazione effettuata.

A cura di E. D'Aristotile

PATTO DI STABILITA' 2010: Verifica sub obiettivo Limite di competenza

Un secondo controllo di natura continuativa,

deve essere predisposto all'interno del servizio finanziario, con un costante e periodico monitoraggio

- sull'andamento degli accertamenti di parte corrente in rapporto alle previsioni di entrata e,
- sugli impegni rispetto agli stanziamenti definitivi sui capitoli di spesa corrente


intervenendo, se necessario, attraverso adeguate politiche di riduzione della spesa di fronte ad impreviste riduzioni delle fonti di finanziamento.

A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:

STRATEGIA PER IL RISPETTO DEL sub obiettivo SALDO DI CASSA



A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI CASSA DI PARTE investimenti

	Voce	Importo (competenza+ residui)
a	Valore obiettivo da conseguire	
b	Valore obiettivo di competenza assegnato al bilancio corrente	
c	Valore obiettivo da conseguire nel bilancio investimenti	(a-b)
d	Entrate c/capitale (previsioni di cassa) 2009 (En)	
e	Spesa max investimenti 2009 (Sn)	(c-d)

A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:

Ripartizione della spesa per dirigente

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese occorre ricercare un criterio che contemperi esigenze diverse quali:

1. l'entità degli stanziamenti di competenza;
2. priorità settoriali definite dalla giunta tenendo conto del proprio programma di governo.

Settore	Importo complessivo previsto in bilancio	% di ripartizione
Settore Affari Generali, Organizzazione e Personale	40.000,00	4 %
Settore Economico-Finanziario	200.000,00	20%
.....		
.....		
TOTALE		100%

A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:

Ripartizione della spesa per dirigente

Settore	Spesa Personale Sn1	Spese di funzionamento fisse Sn2	Spese operative Sn3	Totale Sn
Settore Affari Generali, Organizzazione e Personale		100.000,00	20.000,00	120.000,00
Settore economico-Fianziario		50.000,00	100.000,00	150.000,00
.....	
Spesa Personale	10.000.000,00			
TOTALE GENERALE PER TRIMESTRE	10.000.000,00	300.000,00	500.000,00	10.800.000,00

A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2009:

Se la massa spendibile del titolo I era maggiore del limite complessivo si chiede ai dirigenti di effettuare una previsione sui singoli capitoli distinguendo

- Spese di Funzionamento
- Spese Operative

A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:
: la procedura

Esercizio: 2005 - Gestione Capitoli

LIMITE DI PAGAMENTO

Attenzione! La colonna "Limite in %" riporta il valore pari alla percentuale che, applicata indistintamente al titolo I ed al titolo II, permette di rispettare il limite di cassa. Il segno > indica se il pagamento già effettuato è maggiore del limite in %

Capitolo	Articolo	Tot. Comp. + Res.	Limite in % (18,9963%)	Pagamento MAX	Descrizione	C. Resp.
40	0	3.000,00	569,89	2.220,00	SPESE PER ATTIVAZIONE UFFI	H1
41	0	3.500,00	664,87	3.000,00	SPESE PER ATTIVAZIONE UFFI	H1
50	0	53.720,40	10.204,94	39.753,10	SPESE DI RAPPRESENTANZA,	H1
50	1	8.907,48	1.692,10	6.591,54	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI	H1
52	0	2.460,00	467,31	960,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENT	H2
53	0	9.042,03	1.717,66	840,00	SPESE PER MANIFESTAZIONI (H2
54	0	5.315,25	1.009,71	590,00	SPESE PER ACQUISTO PREMI	H2
56	0	4.965,50	943,27	1.320,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA I	H2
57	0	2.000,00	379,93	400,00	SERVIZIO ORGANI DELIBERAT	H2
65	0	14.829,38	2.817,05	14.829,38	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO	H2
66	0	4.953,94	941,07	3.665,92	SPESE ECONOMICI - ACQUISTI	H1
76	0	7.426,20	1.410,71	6.400,00	PREVIDENZA GIUNTA CAPITOL	H1
85	0	6.727,01	1.277,89	5.639,10	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI	H2
90	0	274.864,87	52.214,42	172.225,72	SPESE DI VIGILANZA DEGLI IM	C4
Tot.		6.797.064,50		19.294.013,20		
Dif.					- 12.496.948,70	

Cerca Capitolo titolo I Modifica F5 Salva F9 Agnula F7

A cura di E. L' Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:
monitoraggio giornaliero

Esercizio: 2005 - Monitoraggio limiti di cassa capitoli

Calcolo dei dati alla data indicata del capitolo del titolo I

Monitoraggio di cassa al: 08/09/2005

Capitolo	Articolo	Pagamento Assegnato	Pagamenti alla data	Sfondamento	Somma disponibile	C. Resp.
40	0	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	H1
41	0	3.000,00	2.994,00	0,00	6,00	H1
50	0	39.753,10	22.719,74	0,00	17.033,36	H1
50	1	6.591,54	6.252,03	0,00	339,51	H1
52	0	960,00	960,00	0,00	0,00	H2
53	0	840,00	840,00	0,00	0,00	H2
54	0	590,00	590,00	0,00	0,00	H2
56	0	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	H2
57	0	400,00	400,00	0,00	0,00	H2
65	0	14.829,38	7.974,75	0,00	6.854,63	H2
66	0	3.665,92	3.090,43	0,00	575,49	H1
76	0	6.400,00	6.826,20	- 426,20	0,00	H1
85	0	5.639,10	639,10	0,00	5.000,00	H2
90	0	172.225,72	62.500,00	0,00	109.725,72	C4
91	0	10.000,00	9.701,00	0,00	299,00	H1
100	0	524.615,26	298.863,75	0,00	225.751,51	H2
102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	H2
Tot.		19.294.013,20	12.563.716,37	- 81.992,64	6.812.289,47	

Somma MAX

Somma disponibile

A cura di E. D' Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:

E' stata controllata la capacità di impegno e liquidazione da parte dei dirigenti in sede di liquidazione

1. Pre impegno con vincolo di competenza (spesa corrente)
2. Pre liquidazione con vincolo di cassa (spesa invest)
3. riscontro da parte della ragioneria (successivo)

A cura di E. D'Aristotile

Il Patto di stabilità : monitoraggio

PATTO DI STABILITA' 2010:
Limite di coassa e competenza: monitoraggio

Pre impegno e Pre liquidazione con vincolo di cassa

Nella fase di compilazione dell'impegno e della liquidazione ciascun dirigente

-Si vede vietata la possibilità di poter procedere alla liquidazione: sarà costretto a forzare la procedura

Riscontro da parte della Ragioneria

La procedura :

- evidenzia il superamento del limite
- impedisce l'emissione del mandato di pagamento o l'impegno definitivo
- richiede al dirigente (che firma il mandato) una conferma della volontà di splafonare indicando il capitolo su cui effettuare la riduzione per garantire il rispetto del patto a livello aggregato.

A cura di E. D'Aristotile

Al Dirigente

Oggetto: Determinazione n. _____ del _____ - Superamento limite di pagamento assegnato. Richiesta conferma per l'emissione del mandato di pagamento

Con determinazione n. _____ del _____ la S.V. ha richiesto a questo servizio la liquidazione con contestuale emissione di mandati di pagamento dell'importo di euro _____.

Poiché detto importo comporterebbe il superamento del limite di pagamento assegnato ai fini del rispetto del Patto di Stabilità dell'Ente, la prego confermare in calce alla presente nota la volontà di procedere all'emissione del mandato di pagamento.

In attesa di un suo pronto riscontro si inviano distinti saluti.

Il sottoscritto _____ dirigente del _____

Vista la nota sopra riportata dispone

l'emissione del / dei mandato/i di pagamento di cui alla determina richiamata, consapevole che vengono superati i limiti di pagamento assegnati al sottoscritto.

la sola liquidazione della determinazione e la sospensione dell'emissione del/ dei mandato/i di pagamento.

Il Dirigente



Art. 6 contenimento della spesa

- L'articolo 6 del D.L. 78/2010 rivolge la propria attenzione al contenimento di specifiche tipologie di spesa.
- La norma, a ben guardare, ripropone per larghi tratti, anche se con percentuali differenti, i contenuti dell'articolo 61 del D.L. 112/2008 precisando, però, che le disposizioni non trovavano applicazione *“in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale, e agli enti locali”*.

71

Art. 6 contenimento della spesa

- Critiche
 - **possibile eccezione di incostituzionalità** che potrebbe essere mossa alla norma ai sensi di quanto già chiarito dalla Suprema Corte con Sentenza costituzionale del 14 novembre 2005, n. 417.
 - si scontra con una reale azione di efficientamento delle autonomie locali.

72

SPESA	PERCENTUALE	ANNO DI RIFERIMENTO delle SPESA	NOTE
* Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	>20%	2009	
* Studi e incarichi di consulenza	> 20%	2009	Incarichi affidati in assenza dei presupposti costituiscono illecito penale e responsabilità erariale
Sponsorizzazioni			VIETATE
** Missioni internazionali di pace, quelle delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale della magistratura, connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione alle riunioni presso enti o organismi internazionali o comunitari, nonché quelle necessarie alla gestione del debito pubblico	> 50%	2009	Atti e contratti posti in violazione delle disposizioni costituiscono illecito penale e responsabilità erariale
Formazione	> 50%	2009	Atti e contratti posti in violazione delle disposizioni costituiscono illecito penale e responsabilità erariale
*** Acquisto, manutenzione e noleggio di auto e acquisto di buoni taxi	> 80%	2009	
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte dalle PPAA per componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo	> 10%	30 aprile 2010	Fino al 31.12.2010

* Si possono effettuare variazioni compensative tra le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e le spese per studi e incarichi di consulenza.
 ** Sono eliminate le spese per le missioni anche all'estero ad esclusione di quelle riportate in tabella che, invece, vengono ridotte.
 Il limite di spesa può essere derogato solo in casi eccezionali mediante un provvedimento motivato.
 *** il limite di spesa può essere derogato solo per l'anno 2011 e solo per effetto di contratti pluriennali già esistenti.

Art. 6 c8 spese di rappresentanza

- A decorrere dall'anno 2011 non possono effettuare **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
- dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente: l'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale,
- Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo.

Art. 6 c8 spese di rappresentanza

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA**
- Per la Corte dei Conti possono essere disposte solo se assolvono ad una funzione di rappresentatività dell'ente locale e sono fondate sull'obiettiva esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di mantenere e accrescere il ruolo, il prestigio e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per gli innegabili vantaggi che derivano in favore della collettività, (Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale Regione Emilia-Romagna - Sentenza 5 giugno 1997, n. 326/EL) ed ancora, perseguendo fini istituzionali attraverso l'intrattenimento di pubbliche relazioni (Corte dei Conti , Sezione Lazio, 7/6/2005 n. 1377).

75

Art. 6 c8 spese di rappresentanza

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA** necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:
- 1) la stretta **correlazione con le finalità istituzionali** dell'ente (art.1,comma 10, legge n.266/05);
- 2) necessità della Pubblica amministrazione a una **proiezione esterna** ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, **diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente**, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- 3) **previsione della spesa** in uno specifico stanziamento di bilancio;
- 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo).

23 febbraio 2010 - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 13/2010

76

Art. 6 c9 spese sponsorizzazioni

- Il comma 9 prevede che, a decorrere dall'anno 2011 gli enti locali, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
- La norma ripercorre per larghi tratti i contenuti dell'articolo 61 comma 6 del D.L. 112/2008 che si ricorda, però, con riferimento a detta specifica misura, non era direttamente applicabile agli enti locali per espressa esclusione del legislatore contenuta nel testo di legge

77

Art. 6 c9 spese sponsorizzazioni

- **Due interpretazioni**
- interpretazione letterale : il divieto si limiterebbe alle spese che gli enti locali sostengono nel caso di stipula di veri e propri contratti onerosi a prestazioni corrispettive per cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico ad una manifestazione, lo sponsor eroga una somma di denaro.
- il riferimento in senso atecnico: la norma vieterebbe non solo i contratti richiamati nel punto precedente ma, anche, tutte le erogazioni ed i contributi concessi annualmente per il sostegno di manifestazioni ed iniziative di varia natura.

Se così fosse, a partire dal 2011, gli enti locali si ritroverebbero privi di mezzi per assicurare gli interventi a sostegno delle iniziative culturali, sociali, sportive e di spettacolo, in applicazione anche del principio di sussidiarietà.

SUSSISTE ANCOR OGGI UNA CERTA INCERTEZZA

78

Art. 6 c12 spese missioni

- Il comma rivolto ai dipendenti comunali prevede, a partire dall'anno 2011 e per quelli a seguire, che non potranno essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009.
- Il limite di spesa stabilito può essere superato solo in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
- Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

79

Art. 6 c12 spese missioni

- il legislatore interviene anche sull'impianto legislativo e contrattuale vigente prevedendo che a decorrere dal 31 maggio 2010 **NON SONO PIU' DOVUTE**:
 - a) **le diarie per le missioni all'estero** di cui all'art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze saranno determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.
 - b) **le indennità chilometriche** previste dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 **per il personale che svolgendo funzioni ispettive**, ha necessità di recarsi con una certa frequenza in località comprese nella circoscrizione amministrativa del proprio ente e, comunque, non oltre quelli provinciali utilizzando il mezzo proprio
 - lo stesso comma **disapplica** per il personale contrattualizzato anche **l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417**, che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 15 in precedenza richiamato, quantificandola in un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo, oltre che il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale. ⁸⁰

Art. 6 c12 spese missioni

- la Sezione Controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Questa con parere n. 10693/2010^[1] circoscrive i termini di intervento della disposizione in esame, riconoscendo ad essa non una portata generale ma uno specifico riferimento a quel particolare tipo di personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive, ha frequentemente necessità di spostarsi con il proprio mezzo.
- ^[1] Vedi Italia Oggi 25/08/2010 “ Rimborsi auto vietati. Non per tutti” di L. Olivieri

81

Art. 6 c13 spese formazione

- la norma stabilisce che tale spesa non potrà, nell'anno 2011, essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
- Al fine del contenimento di tali spese, è previsto che le predette amministrazioni svolgano prioritariamente l'attività di formazione **tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione**, oppure **tramite i propri organismi di formazione**.
- Al fine di dare maggior valore coercitivo alla norma la stessa prevede che gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 costituiscono
 - illecito disciplinare
 - e determinano responsabilità erariale.

82

Art. 6 c14 spese autovetture

- la disposizione riduce del 20 per cento rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009, l'importo da destinare, da parte delle amministrazioni pubbliche compresi gli enti locali, alle spese per
 - l'acquisto,
 - la manutenzione,
 - il noleggio
 - e l'esercizio di autovetture,
 - nonché per l'acquisto di buoni taxi.
- Per sanare eventuali problematiche applicative la norma prevede che il predetto limite potrà essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

83

Spese per immobili

(il fine dell'art. 8, comma 2 del decreto, è la tutela dell'unità economica della Repubblica e il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica)

■ Principi base

Le operazioni di vendita e di acquisto degli immobili e i proventi pervenuti con l'alienazione di immobili sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Gli enti locali, nonché le province di Trento e Bolzano, sono tenuti ad adeguarsi a tali principi per il contenimento della spesa di **affitti** e **manutenzione** degli immobili utilizzati dalle PPAA.
- Qualora l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il tempo prestabilito, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua una riduzione degli stanziamenti di spesa pari all'8% del valore dell'immobile.
- Entro il 31.03.2011 il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce i criteri e le indicazioni di riferimento per l'efficientamento della spesa per consumi intermedi. Sulla base di tali criteri, le PPAA devono elaborare i PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (da inviare entro il 30.06.2011 al Ministero dell'economia. In mancanza di tale trasmissione o della elaborazione dei piani vi sarà una riduzione del 10% degli stanziamenti) che riducono la spesa annua del:

percentuale	anno
3%	2012
5%	A decorrere dal 2013

Per quanto riguarda le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Anno	Percentuale spesa ordinaria e straordinaria	Percentuale spesa solo ordinaria
2008	1,5%	0.5%
2009	3%	2%
2010	3%	2%
2011	2%	2%

- Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

- Si applicano agli enti locali gli **obblighi di pubblicità** sanciti nell'art. 2, comma 222 della L. finanziaria 2010 (vedi scheda successiva).
- I risparmi di spesa sono destinati a finanziare gli investimenti per uffici delle amministrazioni pubbliche
- Contratti di locazione: l'agenzia del demanio esprime parere di congruità

Le comunicazioni obbligatorie

L. 191/09, art. 2 comma 222 (finanziaria 2010)

- A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato ... comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale:
 - a) del loro fabbisogno di spazio allocativo;
 - b) delle superfici da esse occupate non più necessarie.
- Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
- Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi.
- Le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.
- Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

- Entro il **31 gennaio** di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.
- In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE PUBBLICO

Modifiche PERSONALE/1

Art.	Comma	NOVITÀ
6	4	Inserimento nel fondo per il trattamento accessorio dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività ulteriori presso altre PA o società collegate, dipendenti e/o vigilate
6	7	La spesa per incarichi di consulenza non può superare dall'anno 2011 il 20% di quella 2009. Il loro affidamento in assenza di questi presupposti determina illecito disciplinare e responsabilità erariale
7	31 ter, quater, quinquies, sexies e septies	L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali è soppressa ed i suoi compiti passano al Ministero dell'Interno. Il contributo a carico di comuni e province per il trattamento economico dei segretari in disponibilità è soppresso e saranno ridotti, sulla base di uno specifico Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 90 giorni, i contributi per il funzionamento della Agenzia stessa. Sono abrogati gli articoli 102 e 103 del DLgs n. 267/2000 e tutti i riferimenti legislativi alla Ages
8	12	Il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di rischio da stress-lavoro correlato è differito al 31 dicembre 2010
9	1	Viene imposto un tetto a partire dal 2011 e fino a tutto il 2013 al trattamento economico dei singoli dipendenti pubblici nella misura dei compensi ordinariamente corrisposti nell'anno 2009
9	2	Il trattamento economico dei dipendenti da PA eccedente 90.000 euro annui lordi nel triennio 2011/2013 è tagliato del 5% e quello eccedente 150.000 euro annui lordi del 10%. Dalla data di entrata in vigore del DL il trattamento economico dei dirigenti non può superare quanto attribuito al precedente titolare e/o l'importo del contratto rinnovato
9	2 bis	Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio
9	3	Divieto di corrispondere ai dirigenti generali compensi per incarichi aggiuntivi
9	4	Per il biennio 2008/2009 il tetto agli aumenti contrattuali è fissato nel 3,2%. I compensi che eccedono tale valore non possono essere corrisposti
9	11	Se le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente sono inferiori alla unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle degli anni successivi, fino a raggiungere l'unità

Modifiche PERSONALE/2

Art.	Comma	NOVITÀ
9	17, 18, 19 e 20	Sono bloccate, senza possibilità di recupero, "le procedure contrattuali e negoziali" del triennio 2010/2012, fatta salva la erogazione della indennità di vacanza contrattuale
9	21 (periodo finale)	Le progressioni di carriera effettuate negli anni 2011/2012/2013 hanno effetto, in tale periodo, solo ai fini giuridici
9	28	Tetto di spesa alle assunzioni flessibili: 50% di quella del 2009 (o del triennio precedente). Questa norma si applica alle regioni, oltre che allo Stato, ma non agli enti locali
9	29	Le società non quotate inserite nel conto consolidato delle PA adeguano le loro politiche di assunzione ai vincoli dettati dallo stesso articolo
9	31	Dalla data di entrata in vigore del DL i trattenimenti in servizio rientrano nei vincoli alle assunzioni ed i relativi oneri sono conteggiati in tale ambito. Sono fatti salvi quelli già disposti con decorrenza precedente allo 1.1.2011; sono privi di effetto quelli già disposti con decorrenza dopo lo 1.1.2011
9	32	Dalla data di entrata in vigore del DL il trattamento economico di posizione dei dirigenti a cui sono conferiti incarichi che hanno un peso inferiore è immediatamente operativo. Viene abrogato il vincolo di comunicazione preventiva e motivata nei casi di mancata conferma alla scadenza e di revoca per mutamenti organizzativi
9	36	Gli enti di nuova istituzione per i 5 anni successivi possono effettuare assunzioni "nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi un carattere certo e continuativo" e nel tetto del 60% dei posti della dotazione organica complessiva. I piani di assunzione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della PA vigilante, del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia
10 bis		Licenziamento e radiazione dall'albo per i medici che attestano falsamente micro invalidità conseguente ad incidenti stradali, con obbligo di pagamento del risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice
12	10	Passaggio al TFR dei dipendenti pubblici
12	12 sexies	Innalzamento, con rapidità maggiore, della età pensionabile delle donne dipendenti pubbliche
12	12 duodecies	Proroga dell'utilizzo di risorse già stanziata per l'avvio della previdenza complementare nelle PA

Modifiche PERSONALE/3

Art.	Comma	NOVITÀ
13		Presso l'Inps viene istituito il casellario dell'assistenza, che contiene l'anagrafe delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni erogate da parte di tutte le PA
14	8	Sono abrogati negli enti locali: la possibilità di deliberare, in presenza dei requisiti previsti, la deroga al tetto di spesa per il personale e l'obbligo di contenere l'incidenza della spesa per il personale su quella corrente
14	9	Ampliamento degli enti locali che non possono assumere personale ed introduzione di rigidi tetti di spesa (20% di quella del personale cessato) per le assunzioni a tempo indeterminato
14	24 bis e ter	Possibilità nelle regioni a statuto speciale e nei loro enti locali di prorogare la durata di rapporti in essere. Finanziamento sulla base dei risparmi conseguiti
38	1	Obbligo di comunicazione delle prestazioni sociali agevolate che sono state erogate

93

Art. 6 co. 4 ulteriori attività svolte

- Inserimento nel fondo per il trattamento accessorio dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività ulteriori presso altre PA o società collegate, dipendenti e/o vigilate
- **Si applica anche agli incarichi in corso**
- La norma non modifica
 - articolo 53 del DLgs n. 165/2001
 - legge n. 662/1996.
- **il principio di carattere generale posto dalla normativa è quello della esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, principio che è significativamente diverso da quanto prescritto per il settore privato, e cioè il divieto di svolgere attività in concorrenza**
- Si applica come norma di principio anche agli enti locali

94

Art. 6 co. 7 tetto alle consulenze

- La spesa per incarichi di consulenza non può superare dall'anno 2011 il 20% di quella 2009.
- SANZIONI
 - illecito disciplinare (il che riconduce nell'attività dirigenziale)
 - responsabilità erariale
- La norma si applica anche a regioni ed enti locali
- Perplexità di incostituzionalità della norma (Corte Cost. 417/2005) (ANCHE SE RIGUARDA SOLO GLI INCARICHI DI CONSULENZA)

■ SEGUÈ₅

Art. 6 co. 7 tetto alle consulenze

Corte dei Conti, delibera 15 febbraio 2005 n. 6/contr/05.

- gli incarichi di studio si realizzano nella consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
- le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.

sono compresi:

- lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
 - le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - le consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
- Non rientrano nella nozione di consulenza, studio e ricerca gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione

■ SEGUÈ₆

Art. 6 co. 7 tetto alle consulenze

- Sul terreno operativo, in attesa della pronuncia della Consulta, **che fare ?**
 - incarichi di consulenza
 - conferiti prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni
 - relative ad attività che si svolgono anche nel corso dell'anno 2011
- **A parere di chi scrive le amministrazioni devono comunque dare corso a queste attività in quanto si tratta di obbligazioni che scaturiscono da atti legittimi al momento della loro sottoscrizione.**

Art. 7 co 31 ter

- L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali è soppressa ed i suoi compiti passano al Ministero dell'Interno.
- Il contributo a carico di comuni e province per il trattamento economico dei segretari in disponibilità è soppresso e saranno ridotti, sulla base di uno specifico Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 90 giorni, i contributi per il funzionamento della Agenzia stessa.
- Sono abrogati gli articoli 102 e 103 del DLgs n. 267/2000 e tutti i riferimenti legislativi alla Ages

■ Quale ruolo per i segretari?

Art. 8 co 12 spostamento termini sicurezza luoghi di lavoro

- Il termine di applicazione delle disposizioni agli artt. 28 e 29 d lgs 81/08 in materia di rischio da stress lavoro-correlato è differito al 31.12.2010
- *Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) e le modalità di effettuazione (art. 29)*
- La valutazione dei rischi (che deve essere obbligatoriamente eseguita dal datore di lavoro) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
- A conclusione della valutazione, il datore di lavoro deve redigere un documento attestante la valutazione eseguita. Tale documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

- I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
- I datori di lavoro che **occupano fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

Sono elencati i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e alla lettera f) si sancisce:
elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi ... tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Art 9 co 1 contenimento spese personale

- viene posto un tetto al trattamento economico spettante ai singoli dipendenti e dirigenti pubblici
- nel triennio 2011/2013 non si potranno superare i compensi “ordinariamente spettanti” per l’anno 2010.
- Nel testo finale sono state sostanzialmente espunte le rigidità che avrebbero reso la norma difficilmente applicabile in concreto, cozzando con primarie esigenze di carattere organizzativo.

Art 9 co 1 contenimento spese personale

- **Personale interessato: TUTTO**
- **Base di riferimento** Compensi ordinariamente spettanti per l’anno 2010
 - Principio di competenza (eliminato “in godimento”)
 - Ordinariamente è riferita a **competenze che sono direttamente collegate alla normalità delle prestazioni svolte da parte dei singoli dipendenti, con la esclusione quindi di quelle che hanno una natura eccezionale e/o comunque episodica**

Art 9 co 1 voci escluse

- Sono esclusi dalla stessa legge
 - gli “eventi straordinari della dinamica retributiva”;
 - “le variazioni dipendenti da eventuali arretrati”;
 - il “conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno”;
 - le maternità;
 - le malattie;
 - le missioni svolte all’estero;
 - “l’effettiva presenza in servizio”;
 - l’indennità di vacanza contrattuale

La norma non si applica

- Nuove assunzioni
- collocamento in aspettativa, ad esempio per il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000, sia che ciò sia disposto nello stesso che in un altro ente

Art 9 co 1

- **eventi straordinari della dinamica retributiva**
 - straordinario aggiuntivo
 - del censimento
 - e di consultazioni elettorali o referendarie,
 - la istituzione e/o la estensione della turnazione, con il conseguente aumento del trattamento economico accessorio collegato alla erogazione della indennità di turno;
 - la istituzione e/o la estensione della reperibilità ovvero lo svolgimento di attività in giornate festive, con i conseguenti aumenti delle relative indennità

Art 9 co 1

- **variazioni dipendenti da eventuali arretrati**
 - Tutti i compensi relativi ad anni precedenti devono essere esclusi dall'ambito di applicazione della norma.
 - stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro, ad esempio quello dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 2006/2009 ed i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009.
 - compensi che possono derivare dalla mancata stipula di contratti decentrati integrativi, in particolare per la ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio:
 - alla erogazione dei compensi come spettanze arretrate, ad esempio alla produttività che viene effettivamente corrisposta nell'anno successivo a seguito della attestazione del raggiungimento degli obiettivi e della valutazione dei dirigenti.

Art 9 co 1

- **conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno**
 - assegnazione di nuovi compiti, come ad esempio
 - l'assegnazione ex novo della titolarità di posizione organizzativa
 - un incarico di specifica responsabilità.
 - conferimento di compiti aggiuntivi e quindi all'aumento della misura della retribuzione di posizione dei dirigenti

Occorre capire se nella formulazione possono essere compresi eventi come l'aumento del debito orario, ad esempio per la trasformazione a tempo pieno di un posto in part time o per l'aumento dell'impegno orario richiesto, anche per il personale precario

Art 9 co 1

■ Riforma BRUNETTA?

- la norma non viene vanificata:
 - al più essa per i primi 2 anni sarà applicata solo come "punizione"
- Ma la formulazione utilizzata dal legislatore, sia per ciò che riguarda il riferimento al trattamento economico "ordinariamente spettanti", che le esclusioni connesse ad "eventi straordinari della dinamica retributiva" sembrano consentire la esclusione di questa voce

Art 9 co 1

■ Progressioni possibili 2011/2013?

- **SI ma** i compensi aggiuntivi erogati a titolo di progressione orizzontali non possono andare in deroga al tetto al trattamento economico individuale.

■ Incentivi LLPP e avvocatura?

- Si è in presenza di dinamiche che possono essere inserite nell'ambito delle scelte di carattere straordinario

Occorre un chiarimento interpretativo

Art 9 co 2 taglio agli stipendi

- Il comma contiene 2 tre diverse misure:
 - **la imposizione dell'obbligo per i dirigenti ed i dipendenti pubblici che ricevono un elevato trattamento economico a versarne una parte allo Stato,**
 - Norma transitoria 2011/2013
 - Riguarda solo la parte eccedente
 - Nulla cambia ai fini previdenziali
 - Il riferimento a "trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti " fa ricomprendere anche incentivazioni ecc.
 - **una riduzione dei compensi erogati al personale degli uffici staff dei Ministri,**
 - La norma non si estende automaticamente agli staff degli EELL
 - **la determinazione del tetto per le indennità di posizione dei dirigenti.**
 - questa norma non impedisce di **modificare il proprio modello organizzativo** e di conseguenza ad aumentare il carico di attività e responsabilità assegnato al dirigente di un qualche settore. In tal caso sembra pertanto essere possibile "pesare" in modo differente tale posizione e di conseguenza incrementare la retribuzione di posizione.

Art. 9 co 2 bis Tetto al fondo risorse decentrate

Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio

- **Problematiche generate da (articolo 15, comma 5, CCNL 1.4.1999)**
- Problematiche da affrontare
 - **Parte variabile del fondo legata a incentivazioni** per le opere pubbliche e le progettazioni urbanistiche, alla incentivazione del recupero di imposte, alla partecipazione ai proventi dei condoni edilizi etc
 - **Potrebbero essere escluse in quanto variabili che non sono sostanzialmente governabili da parte degli enti**
 - **Come ridurre il fondo in caso di riduzione del personale**
 - Competenza del DIRIGENTE del Personale
 - Informativa sul fondo ai sindacati
 - **SEGUE**

Art. 9 co 2 bis Tetto al fondo risorse decentrate

- Come ridurre il fondo in caso di riduzione del personale
 - **SEGUE**
 - **Modalita' di taglio del fondo**
- il calcolo della incidenza media di un dipendente sulla parte stabile del fondo
- il calcolo del costo medio, a gravare sulla parte stabile, di un dipendente di quella categoria e di quel profilo professionale.
- Il personale si riferisce all'intera annualità a prescindere dei mesi

Si attendono chiarimenti

Art. 9 co 4 Tetto ai rinnovi contrattuali

- I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%.
- La disposizione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Riguarda solo il personale livellare

Art. 9 co 4 Tetto ai rinnovi contrattuali

- Il Contratto anche se certificato dalla Corte Conti presenta per i dipendenti si supera il 3,2%
 - A1 dello 0,42%;
 - per i B1 e B3 dello 0,46%;
 - per i B7 dello 0,50%;
 - per i C1 dello 0,70%;
 - per i C2 dello 0,61%;
 - per i C3 dello 0,53%
 - per i D1 dello 0,43%.
- Lo stesso contratto, dispone incrementi della parte variabile del fondo per le risorse decentrate del 2009
 - per gli enti in possesso dei parametri di virtuosità previsti dallo stesso contratto entro il tetto dello 1% del monte salari 2007, cifra accrescibile fino allo 1,5% per gli enti in possesso di particolari condizioni di virtuosità.

Art. 9 co 4 Tetto ai rinnovi contrattuali

- “le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati”.
- problemi interpretativi:
 - le risorse aggiuntive che sono state erogate?
 - inefficacia dal mese successivo alla entrata in vigore del decreto
 - obbligo di adeguamento dei trattamenti retributivi; questa formulazione comprende anche il recupero di quanto erogato?

Art. 9 co 4 Tetto ai rinnovi contrattuali

- l'orientamento interpretativo che sta maturando nella Ragioneria Generale dello Stato in risposta alle sollecitazioni avanzate dall'Anci
 - //tetto del 3,2% previsto dalla manovra estiva per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008/2009 **non produce conseguenze di riduzione o recupero degli aumenti stipendiali riconosciuti al personale degli enti locali e delle regioni e ai dipendenti e dirigenti degli enti del servizio sanitario nazionale.**
 - Le amministrazioni che hanno corrisposto trattamento economico accessorio finanziato con gli aumenti previsti per le amministrazioni virtuose **non devono recuperare gli aumenti, mentre vale il divieto di erogazione per quelle che non li hanno corrisposti prima della entrata in vigore del DI 78/2010.**

Art. 9 co 4 Tetto ai rinnovi contrattuali

- Gli aumenti dello stipendio, anche se hanno superato la soglia massima del 3,2%, **sono da considerare quindi pienamente legittimi, questo perché il tetto riguarda complessivamente tutto il trattamento economico e non solo lo stipendio.**
- E avendo i contratti nazionali del biennio 2008/2009 deciso di destinare tutti gli aumenti allo stipendio è evidente che il trattamento fondamentale cresce in misura maggiore, dovendo comprendere anche gli aumenti non previsti per il trattamento economico accessorio. Siamo quindi nell'ambito della "retribuzione media".
- Si deve aggiungere che a queste conclusioni è arrivata la Corte dei Conti nel momento in cui ha attestato il rispetto del tetto di spesa.

Art. 9 co 4 Tetto ai rinnovi contrattuali

- La Ragioneria Generale dello Stato evidenzia che non è possibile disporre il recupero di tali somme in quanto la stessa disposizione non dispone in questo senso **e in quanto i recuperi innestano dinamiche conflittuali dagli esiti incerti**. Invece la norma impedisce alle amministrazioni che non hanno corrisposto tali incrementi di erogarli.
- Si deve arrivare a questa conclusione sulla base del dettato normativo che dispone «l'inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata del DI 78/2010».
- È certamente una conclusione che a condizioni eguali porta a esiti diversi; ma sembra essere l'unica coerente con le previsioni restrittive dettate dal legislatore.

Art 9 co 11 Calcolo cessazioni

- 11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, **le quote non utilizzate possono essere cumulate** con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità

Art 9 co 17 blocco contratti

- Sono bloccate, senza possibilità di recupero, “le procedure contrattuali e negoziali” del triennio 2010/2012, fatta salva la erogazione della indennità di vacanza contrattuale
- non vi saranno contratti
 - né per i dipendenti,
 - né per i dirigenti,
 - né per i segretari:
- per tutti si passerà direttamente dal contratto del quadriennio 2006/2009 e del biennio economico 2008/2009 a quello del triennio 2013/2015.

Art 9 co 21 progressioni carriera

- Viene disposto che le progressioni di carriera, cioè quelle prima chiamate anche verticali (per riprendere la terminologia utilizzata dal CCNL 31.3.1999 del personale del comparto regioni ed enti locali), effettuate nel triennio 2011/2013 produrranno effetti solo giuridici, quindi con esclusione delle conseguenze economiche.
- Le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, deliberazione n. 10/2010, hanno chiarito che questa norma disapplica sostanzialmente le regole contenute nell'articolo 91 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che consentiva alle amministrazioni non dissestate né strutturalmente deficitarie di bandire concorsi riservati esclusivamente agli interni per “particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente”, locuzione che nel CCNL 31.3.1999 era stata estesa alle professionalità acquisibili esclusivamente all'interno dell'ente.

Il TAR Reggio Calabria, con la sentenza n. 914 del 23 agosto 2010 si è pronunciato sulla questione progressioni verticali post Brunetta, ritenendo che siano legittime solo le procedure i cui bandi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/09, a prescindere dalla data di adozione della programmazione triennale.

Tra le altre cose, il TAR ha affermato che l'art. 91 del TUEL è da ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 9 co 28 limiti alle assunzioni flessibili

- ogni singola amministrazione non potrà superare a partire dal prossimo 1 gennaio 2011 il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni flessibili.
- Da sottolineare che questi vincoli non si applicano, come ha evidenziato subito l'Anci, agli enti locali, per cui quindi per i comuni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali etc non vi sono elementi di novità.
- Da ricordare infine tutte le PA possono ricorrere alle assunzioni flessibili solamente per fare fronte ad "esigenze temporanee ed eccezionali", mentre per le "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario" le amministrazioni pubbliche hanno unicamente lo strumento delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art 9 co 31 trattenimento in servizio

- Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi i trattenimenti in servizio previsti possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; (20% del turn over)
- le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1o gennaio 2011, disposti prima dell'entrata 31 maggio
- I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1o gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi

Ancora vige per gli enti il comma 101 dell'art. 3 L. 244/07, prevede che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Art 9 co 32 dirigenti e revoca

- Vengono abrogate le disposizioni introdotte dal DLgs n. 150/2009 per ostacolare lo spoil system
- Con D. Brunetta nel caso di riorganizzazioni le amministrazioni dovevano fornire
 - una comunicazione preventiva al dirigente,
 - la stessa doveva essere adeguatamente motivata,
 - doveva essere resa con un congruo preavviso
 - si doveva indicare quale nuovo incarico si intendeva conferire al dirigente stesso.

Art 9 co 32 dirigenti e revoca

- Sono disapplicate le norme contrattuali e legislative che prevedono un trattamento di favore nel caso di assegnazione di un incarico di minore rilevanza non a seguito di valutazioni negative, ma per valutazioni organizzative.
- (articoli 4 del CCNL 12.2.2002 e 17 del CCNL 22.2.2006 CCNL dirigenti)

Art 9 co 36 assunzioni nuovi enti

- Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali, possono essere effettuate
 - nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo
 - e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

il Dipartimento della Funzione Pubblica, su richiesta dell'Anci, ha negli anni scorsi chiarito che le UNIONI possono procedere ad assunzioni di nuovo personale solo se, unitamente ai comuni che ne fanno parte, rispettano i vincoli complessivi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sia in termini di spesa che di copertura delle cessazioni.

Art 14 co 7,7bis e ter SPESE PERSONALE

- Riscritto il co 557 art.1 L 296/2006
 - Con l'introduzione di norme di principio
- 557 bis (nuovo con abrogazione art 76 c.1 112/2008)
 - Ai fini dell'applicazione del comma 557, **costituiscono spese di personale** anche quelle sostenute per i
 - rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
 - per la somministrazione di lavoro,
 - per il personale di cui all'articolo 110,
 - nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
- 557 ter Introduzione di un sistema sanzionatorio

Art 14 co 7,7bis e ter SPESE PERSONALE

- I chiarimenti introdotti sono DUE
 - la esclusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (sono compresi in questa voce solo i maggiori oneri che derivano dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali che vengono man mano sottoscritti)
 - Inclusione degli oneri riflessi (quota a carico degli enti, e dell'Irap)

Gli enti possono, sulla base dei principi di carattere generale, fare ricorso alla regola per cui le basi di calcolo devono essere omogenee.

Art 14 co 7,7bis e ter SPESE PERSONALE

- Mancano chiarimenti
 - esclusione dalla spesa del personale di quelle componenti che sono finanziate da parte di altri soggetti (UE si) (regioni ecc?)
 - Ricordiamo anche che è stato sostenuto che ogni forma di esclusione deve necessariamente scontare che i relativi oneri siano posti permanentemente a carico di altro soggetto

La spesa di personale definizione

Definizione di spesa di personale

+ Retribuzioni lorde

- + Segretario ente
- + Cococo
- + lavoro interinale
- + convenzioni
- + Isu
- + oneri riflessi
- + irap
- + assegni
- + buoni pasto
- + equo indennizzo
- + rimborso personale comandato

+ art. 110 tuel

- + art. 90 tuel
- Rinnovi contrattuali dopo il 2004
- Categorie protette
- CFL prorogati
- rimborso personale in comando
- personale a carico UE (solo ?)
- Straord elettorale + oneri
- Personale trasf. Regioni funz del
- Assunzioni vigili stagionali

VEDERE Circ. RGS 9/2006

Art 14 co 7,7bis e ter SPESE PERSONALE

■ La riduzione

- Anno 2010 su anno 2009 (enti soggetti al patto)
- Anno 2010 su anno 2004 (enti non soggetti al patto)
- La spesa da considerare è la SPESA EFFETTIVA e non quella programmata

Art 14 co 7,7bis e ter SPESE PERSONALE

- **elemento di novità c. 557** indicazione degli strumenti che gli enti locali hanno a propria disposizione per raggiungere l'effetto della riduzione della spesa per il personale .
 - “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”.
 - “razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico”.
 - “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Art 14 co 7,7bis e ter SPESE PERSONALE

■ SANZIONI

Viene per la prima volta prevista una sanzione per chi non rispetta tale obbligo, ovvero il divieto di assunzioni a qualunque titolo, compresi i rapporti di co.co.co e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. (art. 76, c 4, dl 112/08 convertito in legge 133/08)

DAL 31 MAGGIO gli enti devono attestare

rispetto del patto

del tetto del rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente

la riduzione del tetto di spesa per il personale rispetto all'anno precedente nei comuni soggetti al patto di stabilità e rispetto al 2004 negli enti non soggetti al patto.

Art 14 co 8 e 10 deroga alla spesa personale

- Si abroga
 - la **sospensione** della possibilità di deliberare l'aumento della spesa del personale negli enti locali non soggetti al patto di stabilità (**comma 8**)
 - Con il comma 10 viene **definitivamente abrogata** la possibilità per gli enti locali non soggetti al patto di deliberare l'aumento della spesa del personale. (**comma 10**)
 - si sopprime l'obbligo di riduzione della incidenza della spesa del personale su quella corrente, obbligo che viene riproposto dal precedente comma 7 dello stesso articolo 14 come strumento da utilizzare per il rispetto del tetto di spesa del personale (**comma 8**)

Art 14 comma 9 Assunzioni

- *È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.*
- Nessuna differenza tra enti soggetti al patto e non;

Dubbia costituzionalità

Art 14 comma 9 Assunzioni

■ Problematiche aperte

- Nel calcolo della spesa del personale cessato le amministrazioni dovrebbero, **fare riferimento unicamente al trattamento economico fondamentale**
- **Come calcolare il 40%?**

Tale disposizione si applica dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni dell'anno precedente.
Corte dei Conti, sez. Piemonte, delib 46/2010/SRCPIE/PAR: il differimento al 1° gennaio 2011 riguarda tutto il comma 9 dell'art. 14.

Art 14 comma 9 Assunzioni

Come calcolare l'indice

Spese di personale calcolate come da comma 557 e comma 562

Impegni del titolo 1

Questione del 20%

Secondo un parere della Funzione Pubblica per il comune di Napoli va calcolato in modo teorico sul costo annuale (2011) del posto presente in dotazione organica. Quest'ultima sembra la soluzione più logica che supera tutte le difficoltà di calcoli complicati che potrebbero sfiorare il centesimo di euro.

Rimane poi aperta la faccenda di cosa fare delle cessazioni che non permettono comunque di raggiungere una quota di spesa per poter effettuare una assunzione.

Riassumiamo

Ente che non ha rispettato il comma 557	Divieto di assunzione a qualsiasi titolo
Ente che non ha rispettato il patto di stabilità	
Ente con un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 40%	
Gli altri enti (solo quelli soggetti al patto)	Assunzioni di personale nel limite del 20% delle spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (a decorrere dal 2011)

Altre disposizioni personale

- **Art.10 bis** Licenziamento e radiazione dall'albo per i medici che attestano falsamente micro invalidità conseguente ad incidenti stradali, con obbligo di pagamento del risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice
- **Art12 co 10** Passaggio al TFR dei dipendenti pubblici
- **Art 12 co12 sexies** Innalzamento, con rapidità maggiore, della età pensionabile delle donne dipendenti pubbliche
- **Art. 12 co 12 duodecies** Proroga dell'utilizzo di risorse già stanziare per l'avvio della previdenza complementare nelle PA

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI TRIBUTARI

139

Art. 14 Natura TIA

- **Art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)**

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista **non è tributaria**. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ne consegue

l'applicazione dell'IVA al 10 % in base al n. 127-sexiesdecies, tab. A, Parte III, del Dpr n. 633/1972, che include tra i beni e servizi soggetti a tale aliquota

Art. 14 Natura TIA/1

- Excursus della materia
- **TESI NATURA non TRIBUTARIA**
- Agenzia delle Entrate, che nella Risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 ha sostenuto espressamente l'obbligo di assoggettamento ad IVA al 10 %, ai sensi della citata tabella A, parte terza, n. 127 sexiesdecies, allegata al Dpr n. 633/1972, **affermandone la natura non tributaria** (come peraltro già affermato nella Circolare n. 111/E del 21 maggio 1999), ritenendo mancanti i caratteri autoritativi tipici delle entrate tributarie.

Art. 14 Natura TIA/2

- Excursus della materia
- **TESI NATURA TRIBUTARIA**
- legislatore quando aveva attribuito la competenza a giudicarne le controversie alla giustizia tributaria, come stabilito dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005
- la Corte di Cassazione con sentenza n. 17526 del 9 agosto 2007, aveva motivato il principio secondo cui le fatture emesse relativamente alla TIA devono essere considerate "atti amministrativi impositivi", arrivando alla conclusione secondo cui esse devono recare tutti i contenuti formali tipici degli atti di natura tributaria.

Art. 14 Natura TIA/3

- **Excursus della materia**
- **TESI NATURA TRIBUTARIA**
- sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha citato la natura indubbiamente patrimoniale della TIA, per le seguenti motivazioni:
 - - la sinallagmaticità del rapporto è esclusa dal fatto che non esiste un nesso diretto tra servizio e prelievo,
 - - non esiste alcuna norma che assoggetti ad IVA tali prestazioni,
 - - la mancanza di sinallagma implica che il Comune impone il pagamento in veste di pubblica autorità, il che esclude l'assoggettamento ad IVA secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza C-288/07);
 - - l'esercizio della pubblica autorità implica la mancata imposizione solo a condizione che ciò non determini una distorsione della concorrenza è pure rispettata in quanto il Comune agisce in regime di privativa;
 - - a nulla rileva l'art. 6, comma 13, della Legge 133/1999, che specificava il non assoggettamento ad IVA delle somme dovute ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 1998, in quanto la ratio non era quello di stabilire uno spartiacque impositivo (non imponibili fino a tale data e imponibili dal 1999), ma solo quella di ribadire la non assoggettabilità ad IVA per il periodo precedente a tale scadenza.

Art. 14 ICI Immobili cat D

- Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'Interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.
- L'art. 2-quater, comma 7, della Legge n. 189/2008 concedeva la facoltà di ripresentare, per diverse annualità trascorse, la certificazione annuale che consente di accedere a trasferimenti compensativi, delle perdite di gettito ICI subite per effetto dell'accatastamento degli immobili di categoria D.
- **tre circolari ministeriali in breve tempo:**
 - la Circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 6 del 24 dicembre 2008, la Circolare del Ministero
 - dell'Economia e delle Finanze n. 27100/2008 del 29 dicembre 2008
 - il Comunicato ministeriale congiunto del 23 gennaio 2009, quest'ultimo con qualche passaggio che ha suscitato non poche perplessità.
- **A seguito della manovra finanziaria, viene quindi fornita ai Comuni una nuova possibilità di certificare le perdite in oggetto, con scadenza al 30 ottobre 2010.**

Art. 14 ICI Immobili cat D

- Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 15/2010 del 5 agosto 2010, ha precisato
- potranno usufruire della proroga al 30 ottobre esclusivamente i Comuni **che avevano già presentato delle certificazioni per le annualità dal 2001 al 2005 alle scadenze originarie**, ma che non hanno ripresentato nulla entro il 31 gennaio 2009 (ricordiamo infatti che la presentazione delle certificazioni entro quest'ultima data era un preciso obbligo anche per quelli che le avevano già trasmesse a tempo debito, in quanto per tali enti il Ministero era interessato ad acquisire l'asseverazione dell'organo di revisione, assente nelle precedenti certificazioni).

Partecipazione attività di accertamento

- Articolo 18 conferisce un'indubbia accelerazione al processo di coinvolgimento dei Comuni,
 - aumento della percentuale di aggio riconosciuta agli stessi (dal 30 % al 33 %),
 - passaggio strategico da una logica di facoltatività ad una logica di obbligatorietà.
- non lascia margini di discrezionalità, prescrivendo l'obbligo di istituzione dei nuovi organismi di gestione dell'attività in oggetto, ovvero i "Consigli tributari".

Procedura di accertamento

- L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del comune le dichiarazioni del contribuente residente. Sempre l'agenzia delle entrate invia una segnalazione al comune di domicilio del soggetto passivo, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.
- Successivamente il comune può prendere visione anche degli allegati alla dichiarazione presso gli uffici delle imposte.
- Poi, entro 60 gg. dalla ricezione della documentazione, il comune comunica gli elementi utili per la determinazione del reddito complessivo.

Le modalità di accesso alle banche dati e le modalità di trasmissione sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 45 gg. I comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni oppure degli affidatari delle entrate comunali, i quali devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Le ulteriori materie, dove i Comuni possono partecipare all'accertamento fiscale e contributivo, sono individuate con provvedimento adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio.

La norma sancisce che la consultazione delle banche dati e le attività a esse connesse sono funzioni di esclusiva competenza comunale, anche se nella norma viene prevista la possibilità per i comuni di avvalersi di società ed enti partecipati dai comuni stessi nonché dei soggetti affidatari delle entrate comunali.

Incentivo economico

La norma incrementa l'incentivo economico a favore dei comuni che collaborano alla lotta all'evasione fiscale e contributiva dal 30 al 33%

Aspetto problematico costituito dalla base imponibile sulla quale si calcola l'incentivo economico



il contributo è calcolato sulle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché sulle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi, anch'essi, a titolo definitivo. **Dunque, aliquota unica da calcolarsi però su basi imponibili differenti**

l'incentivo relativo al recupero di contributi previdenziali spettante sarà calcolato non sui maggiori contributi recuperati, bensì sulle sanzioni civili a essi afferenti.

Gli importi riconosciuti ai Comuni sono al netto delle somme spettanti ad altri enti e all'Unione europea. Sulle quote che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province di Trento e Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai Comuni le somme dovute.

Consiglio tributario del comune di Torino – un esempio

Fra i suoi compiti c'è quello di esprimere pareri

- a) nella partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 44, commi 3° e 4°, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel testo modificato dall'art. 13, Legge 13 aprile 1977 n. 114 e dall'art. 18 Legge 24 aprile 1980 n. 146;
- b) nello svolgimento dei compiti attribuiti ai Comuni dall'art. 9 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784;
- c) in ogni altra questione in materia tributaria, formulando pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte su richiesta della Giunta Municipale.

Il Consiglio Tributario esprime inoltre parere obbligatorio in ordine a tutte le deliberazioni con le quali il Comune determina o modifica i tributi comunali.

Il consiglio tributario torinese è formato da 50 componenti nominati dal Consiglio Comunale tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune di Torino.

Il criterio per la nomina è quello della più ampia rappresentatività della realtà sociale della città

I Consiglieri Tributari restano in carica 36 mesi a far tempo dalla data della loro nomina e comunque fino all'insediamento dei successori anche oltre il triennio. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi (nove anni)

Il terzo comma dell'articolo 18 del dl 7/2010, provvede ad attribuire ai nuovi consigli tributari e presumibilmente anche a quelli già istituiti, un nuovo compito: nella seduta successiva alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'aggiornamento del catasto

Anagrafe immobiliare integrata – 1° gennaio 2011

■ Compito di questa anagrafe è attestare, ai soli fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

■ Tale anagrafe è costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio.

■ In fase di prima applicazione, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

■ Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

■ La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

- Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
- Lo stato, attraverso l'Agenzia del territorio, mantiene le seguenti funzioni:
 - a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
 - b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
 - c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
 - d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;
 - e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
 - f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Entro il 30 settembre 2010 l'Agenzia del territorio termina l'attività di rintraccio dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. Può riprendere la sua attività di ricerca degli immobili non accatastati da l 1° gennaio 2011.

Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistica-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

Le dichiarazioni

■ Di aggiornamento catastale

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di immobili non accatastati devono procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, dopo aver provveduto alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

Se i titolari suddetti non adempiono entro il termine previsto, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione di una rendita presunta.

■ Di interventi edilizi

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di immobili oggetto di interventi edilizi determinanti variazione della consistenza oppure della destinazione d'uso, devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale.

Se i titolari suddetti non adempiono entro il termine previsto, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione di una rendita presunta.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETA' PUBBLICHE

153

Modifiche gestione società pubbliche

Art.	Comma	NOVITÀ
6	6	Nelle società non quotate e da queste non controllate inserite nel conto economico consolidato della PA ⁽¹⁾ od il cui capitale (anche in forma indiretta) sia totalmente in mano alla PA, i compensi dei componenti gli organi di amministrazione e controllo viene ridotto del 10% a decorrere dalla prima scadenza di nomina dell'organo successiva all'entrata in vigore del provvedimento.
6	11	I vincoli dettati alla PA per le spese di studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché di sponsorizzazioni si applicano - in sede di rinnovo dei contratti di servizio - alle società inserite nel conto economico consolidato della PA, le quali devono garantire che i corrispondenti risparmi siano usati - ove possibile - come dividendi. L'inerenza di tali spese deve essere attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
6	19	Sono vietati alla PA (salvo il disposto dell'art. 2447 c.c. ⁽²⁾) gli aumenti di capitale, i trasferimenti straordinari, le aperture di credito e le garanzie a favore di società partecipate non quotate che hanno avuto perdite per tre esercizi consecutivi od hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono consentiti i trasferimenti per convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse o per investimenti. Su richiesta della PA interessata e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere consentite deroghe a fronte di gravi pericoli di sicurezza od ordine pubblici o per esigenze sanitarie.
14	32	Nell'impianto normativo disposto dalla Finanziaria 2008 (art. 3, cc. 27, 28 e 29) va ad innestarsi il divieto di costituire società per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto non si applica alle società con partecipazione paritaria o proporzionale alla popolazione, se la stessa supera 30.000 abitanti complessivi in capo ai Comuni che le costituiscono. I comuni da 30.000 a 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Tali vincoli, attraverso cessioni e/o liquidazioni, vanno applicati entro il 31.12.2011. Le modalità attuative, nonché ulteriori ipotesi di esclusione, verranno dettate con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

154

Art 6 co 6 riduzione compensi

Nelle società non quotate e da queste non controllate inserite nel conto economico consolidato della PA od il cui capitale (anche in forma indiretta) sia totalmente in mano alla PA, i compensi dei componenti gli organi di amministrazione e controllo viene ridotto del 10% a decorrere dalla prima scadenza di nomina dell'organo successiva all'entrata in vigore del provvedimento.

Si ricorda DL 78/2009

- 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
- 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

Art 6 co 11 principio riduzione spesa

- Le società, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8, 9.
- Nel rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
- I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, **ove possibile**, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
- In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

Art 6 co 19 divieto di trasferimenti straordinari

- Per quanto riguarda le società partecipate, non si potranno effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore di società non quotate che:
 - per 3 anni consecutivi hanno chiuso il loro esercizio in perdita
 - che hanno utilizzato le loro riserve per il ripianamento delle perdite anche infrannuali

Art 14 co 32 Vincoli alle partecipazioni

- i comuni con popolazione **inferiore a 30.000** abitanti non possono costituire società.
 - Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.
- i comuni con popolazione compresa **tra 30.000 e 50.000** abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società;
 - entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
- La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti
- Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

Periodo transitorio fino al DECRETO

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI

159

... altre novità introdotte dalla manovra

- Tagli ai partiti: Cala del 20% il contributo per le spese elettorali
- Bancomat PA: arriva la carta elettronica istituzionale per effettuare i pagamenti da parte delle P.a.. Quindi, addio ai libretti di deposito bancari o postali.
- Tassa su alberghi per Roma Capitale: "contributo di soggiorno" fino a 10 euro per i turisti negli alberghi di Roma per finanziare "Roma Capitale".
- Irap zero per nuove imprese sud: le regioni del Mezzogiorno avranno la possibilità di istituire un tributo proprio sostitutivo dell'Irap per le imprese avviate dopo l'entrata in vigore del dl con l'opportunità di ridurre o azzerare l'Irap.
- Tagli ai magistrati: lo stipendio verrà decurtato per il 10% nella parte eccedente gli 80.000 euro. Taglio del 10% anche per i magistrati del Csm.
- Manager p.A., Sforbiciata 5-10%. Sotto i fari gli stipendi oltre i 90.000 e oltre i 130.000 euro.
- Pedaggi su raccordi per autostrade: Si inserisce la possibilità di "pedaggiamento" di tratti di strade di connessione con tratti autostradali.
- Donne del PI in pensione a 65 anni